SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università «Carlo Cattaneo» di Castellanza

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la sezione staccata di Messina della direzionale regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 22 luglio 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento della sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 22 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 luglio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A11666

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Acri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1288 del 25 luglio 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Acri ha comunicato che, a causa della disinfezione effettuata nella giornata del 24 luglio 2000 dalla locale A.S.L., l'ufficio è rimasto chiuso per l'intera giornata;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Acri per l'intera giornata del 24 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A11655

DECRETO 11 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre

1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 443/2000 in data 11 agosto 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova segnala la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale ACI di Genova nelle ore pomeridiane del giorno 17 luglio 2000, a causa di interventi tecnici;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Genova nelle ore pomeridiane del giorno 17 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Genova, 11 agosto 2000

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

00A11667

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 155, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), così come modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare le modalità operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa;

Visto l'art 106, comma 1, del testo unico bancario, così come modificato dall'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che impone l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di consentire agli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del medesimo testo unico;

Vista la delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del richiamato art. 155, comma 6, del testo unico bancario;

Considerato che la richiamata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 dispone che i soggetti dalla stessa disciplinati sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e prevede che il Ministro del tesoro stabilisce con decreto — da emanarsi ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b)*, del testo unico bancario — forme giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli indicati dall'art. 106, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del medesimo testo unico;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lettera *c)*, del testo unico bancario.

2. Detti soggetti continuano a svolgere la propria attività nell'attuale forma giuridica.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A11665

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Terni. (Decreto n. 28557).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista le legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 96, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, dalla ditta Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, della ditta Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., sede in Pont St. Martin - (Aosta) unità di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11569

DECRETO 17 luglio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Industrie Fontauto, unità di Boves. (Decreto n. 28558).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Industrie Fontauto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 9 agosto 2000 all'8 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Industrie Fontauto, sede in Boves (Cuneo), unità di Boves (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11570

DECRETO 17 luglio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. F.O.I., unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 28559).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2001, dalla ditta S.r.l. F.O.I.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.r.l. F.O.I., sede in Cremona, unità di Cisterna di Latina (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11571

DECRETO 17 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 28560).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 agosto 1999 al 30 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Super Rifle;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 agosto 1999 al 30 aprile 2000, della ditta S.p.a. Super Rifle, sede in Barberino di Mugello (Firenze), unità di Barberino di Mugello (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11572

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», in Nereto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1991 con il quale l'avv. Alberto Cavaliere è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nereto (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 10 marzo 1989;

Vista la lettera in data 17 aprile 2000 con la quale il predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore a completamento della terna;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Legnini, nato a Roccamontepiano (Chieti) il 6 gennaio 1959, ivi residente in via Roma n. 90, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzione unione di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nereto (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 marzo 1989, in sostituzione dell'avv. Alberto Cavaliere che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11599

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Terenplast società cooperativa a r.l.», in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto direttoriale in data 4 marzo 1998 con il quale il dott. Carlo Grassi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Terenplast società cooperativa a r.l.», con sede S. Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 gennaio 1996;

Vista la nota con la quale è stato comunicato che il dott. Grassi è deceduto;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Guarducci nato a Perugia il 26 maggio 1958 e ivi residente in via Rizzo n. 77, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Terenplast società cooperativa a r.l.», con sede in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1996, in sostituzione del dott. Carlo Grassi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11596

DECRETO 18 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prima speciale cooperativa a r.l.», in Tolentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 8 marzo 2000, depositata in cancelleria in data 21 marzo 2000, con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Prima speciale cooperativa a r.l.», con sede in Tolentino (Macerata);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prima speciale cooperativa a r.l.», con sede in Tolentino (Macerata), costituita in data 3 febbraio 1989 con atto a rogito notaio dott. Carlo Conti di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 22 febbraio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Elsa Corpetti nata a Montegranaro il 21 luglio 1961, residente a Monte San Giusto (Macerata) in via Matteotti n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11598

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, redazione di Bologna e di Firenze. (Decreto n. 28563).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, sede in Roma e redazioni di:

Bologna per un massimo di 31 unità lavorative in CIGS;

Firenze per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS,

per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11573

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F., unità di Balangero. (Decreto n. 28579).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Co.Se.F. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 aprile 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore e quaranta minuti settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria-lavorazione carta applicato, a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventisei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale intessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 2000 al 18 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F. con sede in Balangero (Torino), unità di Balangero (Torino) (NID 0001000008), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore e quaranta minuti settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11612

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.C., unità di Benevento. (Decreto n. 28580).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. O.P.C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.P.C., con sede in Apice (Benevento), unità di Benevento (NID 9915BN0009), per un massimo di nove unità lavorative, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 ottobre 1999 al 18 aprile 2000; unità di Benevento (NID 9915BN0001), per un massimo di nove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 19 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11613

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Terni. (Decreto n. 28581).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Terni (NID 9910TR0005), per un massimo di cinquantaquattro unità lavorative, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000, unità Terni (NID 9910TR0010), per un massimo di cinquantaquattro unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11614

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Fontauto, unità di Boves. (Decreto n. 28582).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Industrie Fontauto;

Visto il decreto ministeriale datato 23 maggio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Industrie Fontauto, con sede in Boves (Cuneo), unità di Boves (NID 0001CN0008), per un massimo di settantacinque unità lavorative, per il periodo dal 9 agosto 2000 all'8 febbraio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 4 febbraio 2000 n. 2263, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11615

DECRETO 19 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bassilichi dal 1° luglio 1999 S.p.a. Bassilichi, unità di Firenze e Roma. (Decreto n. 28588).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. F.lli Bassilichi dal 1° luglio 1999 S.p.a. Bassilichi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 giugno 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bassilichi dal 1° luglio 1999 S.p.a. Bassilichi, con sede in Firenze, unità di Firenze (NID 9909FI0023), per un massimo di 12 unità lavorative, Roma (NID 9912RM0059) per un massimo di 7 unità lavorative, per il periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1999 con decorrenza 15 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11621

DECRETO 21 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Copmes Sud, unità di Scafati. (Decreto n. 28589).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.r.l. Copmes Sud;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.r.l. Copmes Sud, sede in Scafati (Salerno), unità di Scafati, compresi i lavoratori in C.F.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11622

DECRETO 21 luglio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ilva Pali Dalmine in liquidazione ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28590).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta i criteri generali per la gestione degli interventi del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ilva Pali Dalmine in liquidazione ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 aprile 1995 al 14 ottobre 1996, secondo i contenuti della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 aprile 1995 al 14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Ilva Pali Dalmine in liquidazione ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11623

DECRETO 21 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italstrade (Gruppo Astaldi), unità di Diga del Melito, La Secca, Milano e Pioltello, Roma, Stresa, Tauriano. (Decreto n. 28591).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 2000, dalla ditta S.p.a. Italstrade (Gruppo Astaldi);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 2000, della ditta S.p.a. Italstrade (Gruppo Astaldi), sede in Roma, unità di Diga del Melito (Catanzaro), La Secca (Belluno), Milano e Pioltello (Milano), Roma, Stresa (Verbano Cusio Ossola), Tauriano (Pordenone).

Art. 1, comma 10 legge n. 223/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11624

DECRETO 21 luglio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bernabè, unità di: località Lamar di Gardolo. (Decreto n. 28592).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Bernabè;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Bernabè, con sede in località Lamar di Gardolo 80 (Trento), unità di: località Lamar di Gardolo (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11625

DECRETO 21 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Industrie chimiche Caffaro, unità di Aprilia, Brescia, Cesano Maderno, Galliera, Torviscosa. (Decreto n. 28593).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Industrie chimiche Caffaro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 6 luglio 2000;

Considerato il parere favorevole, limitato al periodo 19 luglio 1999 al 18 luglio 2000, espresso dal suddetto comitato, in relazione al suindicato programma, con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2000, della ditta S.p.a. Industrie chimiche Caffaro, con sede in Milano, unità di Aprilia (Latina), Brescia, Cesano Maderno (Milano), Galliera (Bologna), Torviscosa (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11626

DECRETO 21 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.a.s. Maglificio Maris, unità di Ferno. (Decreto n. 28594).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001, dalla ditta S.a.s. Maglificio Maris;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata.

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2001, della ditta S.a.s. Maglificio Maris, con sede in Ferno (Varese), unità di Ferno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11627

DECRETO 27 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «COOPMES», in San Felice sul Panaro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Coopmes, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), disposta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995;

Vista la lettera 27 giugno 2000 con la quale il dott. Filippo Candela ha rassegnato le dimissioni da commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di disporre la ricostituzione della terna commissariale, con la nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Roberto Gamberini, nato a Bologna il 25 aprile 1934, domiciliato in Bazzano (Bologna), via Pietro Nenni n. 21, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Coopmes, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, in sostituzione del dott. Filippo Candela, dimissionario, a completamento della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11597

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 25 luglio 2000.

Organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «testo unico bancario»), che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario sono tenuti ad iscriversi anche nell'elenco speciale;

Visto l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito «testo unico della finanza»), che riconosce agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario la possibilità di esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni sta-

biliti dalla Banca d'Italia sentita la Consob, i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *a)* del testo unico della finanza, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, comma 5, lettera *c)* del medesimo testo unico della finanza;

Visti gli articoli 2, comma 6, e 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), secondo i quali, rispettivamente: i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e pagamento sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario;

Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità;

Considerato il rilievo che l'autonomia degli intermediari finanziari assume nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze gestionali;

Considerato che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura, rende necessario approntare presidi organizzativi atti a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;

Sulla proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

La Banca d'Italia, tenendo anche conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati e dei principi definiti in sede internazionale, emana istruzioni aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati:

con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario si dotino di strutture organizzative adeguate all'attività svolta e, in particolare, di unità di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;

in relazione all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela anche con riferimento a gruppi di clienti e, nel caso di acquisto di crediti, nei confronti dei debitori ceduti;

in relazione all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative funzionali alla scelta degli investimenti e al loro costante monitoraggio anche in relazione alle prospettive di smobilizzo;

in relazione all'attività di intermediazione in cambi, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative e strumenti anche informatici idonei a gestire i rischi derivanti da tale operatività;

in relazione all'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito e, più in generale, di trasferimento di fondi, la Banca d'Italia indica le cautele che gli intermediari sono tenuti ad osservare;

in relazione all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento, ove consentiti ai sensi del testo unico della finanza, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che gli intermediari finanziari si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato, in particolare quelli connessi all'operatività nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;

in relazione all'attività di cartolarizzazione dei crediti, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché la società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa dalla società cessionaria, nonché l'intermediario finanziario incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento si dotino di strutture organizzative che consentano — nell'ambito dei rispettivi compiti — di assicurare la separatezza patrimoniale e la corretta esecuzione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

in relazione ai rischi non quantificabili (operativi, legali, ecc.), la Banca d'Italia emana disposizioni affinché gli intermediari finanziari si dotino di metodi di rilevazione e controllo adeguati all'operatività svolta.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti degli intermediari finanziari con la clientela. Requisiti minimi possono altresì essere stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Presidente: VISCO

00A11698

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 1° settembre 1999, n. 128/99, e 28 dicembre 1999, n. 202/99. (Deliberazione n. 143/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;

Premesso che:

con la deliberazione 1° settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) l'autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorità) ha definito gli obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e gli indicatori di continuità del servizio;

con la deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99) l'autorità ha emanato una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95);

Visti:

la legge n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 463/99);

Viste:

la deliberazione n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;

la deliberazione n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

Considerato che:

nel corso dell'attività di verifica della validità dei dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti, è emersa la necessità di modificare e integrare la disciplina prevista dalla deliberazione n. 128/99, al fine di meglio precisare alcune modalità di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'autorità dei dati annuali relativi agli indicatori di continuità del servizio;

alcuni esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica con numero di utenti BT non superiore a 5.000 utenti, contestualmente all'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'art. 16, comma 16.5, della deliberazione n. 128/99, hanno evidenziato che il rispetto di tali obblighi da parte dei medesimi esercenti non sarebbe compatibile con la previsione di cui all'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 202/99, in base alla quale gli ambiti territoriali devono comprendere un numero di utenti BT superiore a 5.000;

Considerato che:

l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione;

a seguito delle iniziative di aggregazione di cui al precedente alinea, nonché dei trasferimenti degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 12, comma 2 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 463/99 e degli ulteriori mutamenti relativi all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, che potranno occorrere in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, si potranno verificare variazioni nel numero di utenti appartenenti agli ambiti territoriali e che tali variazioni potranno assumere valori diversi da un ambito territoriale all'altro e da un anno all'altro;

Ritenuto che:

al fine di tenere conto di quanto emerso in seguito alla verifica della validità dei dati di continuità del servizio, sia opportuno apportare alcune modifiche alla deliberazione n. 128/99 precisando le modalità di registrazione delle interruzioni e di comunicazione all'autorità dei dati annuali relativi agli indicatori di continuità del servizio;

in relazione a quanto segnalato da alcuni esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000, alla data del 31 dicembre 1998, e al fine di tenere conto delle esigenze di tutela degli utenti che comportano gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui all'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/99, sia opportuno differire il termine previsto dall'art. 16, comma 16.2, della medesima deliberazione al 1° gennaio 2004 per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998;

Ritenuto altresì che sia opportuno modificare le disposizioni relative alle modalità di calcolo del livello effettivo dell'indicatore di riferimento contenute all'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 202/1999, al fine di tenere conto delle variazioni nel numero di utenti appartenenti agli ambiti territoriali che possono conseguire dalle iniziative di aggregazione degli eser-

centi del servizio di distribuzione di cui al sopra richiamato art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché dai trasferimenti di impianti di distribuzione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 463/1999 e dagli ulteriori mutamenti nell'assetto della distribuzione dell'energia elettrica, che potranno occorrere in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 16.1, del decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° settembre 1999, n. 128/1999.

1.1 All'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° settembre 1999, n. 128/1999, richiamata nel seguito come: «deliberazione n. 128/1999», le parole «dell'istante di inizio e di fine» sono soppresse.

1.2 All'art. 5, comma 5.2, lettera *c)*, della deliberazione n. 128/1999, le parole «per le sole interruzioni senza preavviso» sono soppresse.

1.3 All'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 128/1999, è aggiunto il seguente periodo: «Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione anche di una sola linea a monte».

1.4 La rubrica dell'art. 7 della deliberazione n. 128/1999, è sostituita dalla seguente: «Cause delle interruzioni». All'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 128/1999, le parole «le cause delle interruzioni senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi» sono sostituite con le parole «le cause delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi».

1.5 All'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 128/1999, le parole «mediante registrazione dell'apertura definitiva degli interruttori, al netto delle eventuali interruzioni transitorie e brevi connesse allo stesso evento» sono sostituite con le parole «mediante registrazione della prima apertura degli interruttori».

1.6 All'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 128/1999, le parole «degli utenti MT interessato» sono sostituite con le parole «dell'utente MT interessato».

1.7 Le lettere *f)*, dei commi 14.4 e 14.6 dell'art. 14 della deliberazione n. 128/1999, sono entrambe sostituite come di seguito: «*f)* distintamente per ambiti territoriali come definiti dall'art. 3 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999».

1.8 All'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 128/1999, è aggiunto il seguente periodo: «Gli esercenti comunicano all'autorità la modalità adottata per l'arrotondamento al minuto delle durate delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi».

1.9 Al comma 16.2 dell'art. 16 della deliberazione n. 128/1999, dopo le parole «Per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998» sono aggiunte le parole «e superiore a 5.000 alla stessa data».

1.10 Dopo il comma 16.2 dell'art. 16 della deliberazione n. 128/1999 è aggiunto il seguente comma «16.2-*bis*. Per gli esercenti con numero di utenti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2001, ad eccezione degli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente art. 3, commi 3.2 e 3.3, che decorrono dal 1° gennaio 2004».

Art. 2.

Modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999

L'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/1999, richiamata nel seguito come: «deliberazione n. 202/1999», è sostituito come di seguito: «4.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno *i* è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i-1,* utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno. I valori di continuità e il numero di utenti BT di ciascun anno sono calcolati al netto degli utenti BT serviti da linee MT non provviste dei requisiti di cui dall'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 128/1999, e tenendo conto delle variazioni del numero di utenti per effetto delle iniziative di aggregazione previste dall'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o per effetto dell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione;

di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 3 agosto 2000

Il presidente: RANCI

00A11657

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto della «Commercio assicurazioni S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 1654).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciato alla Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercio assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 21, 23, 27 e 28 e l'abrogazione dell'art. 30 dello statuto sociale nonché la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1. (*Denominazione, oggetto, sede, durata*). — Modifica della denominazione sociale da «Commercio assicurazioni S.p.a.» in «L'Assicuratrice italiana danni S.p.a.»;

Art. 21. (*Consiglio di amministrazione*). — Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;

Art. 23. (*Consiglio di amministrazione*). — Nuova disciplina in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: «intervento della maggioranza» dei membri in carica in luogo della precedente richiesta «presenza effettiva della maggioranza ...»;

Art. 27. (*Firma e rappresentanza sociale*). — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

Art. 28. (*Collegio sindacale*). — Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) rieleggibilità dei sindaci uscenti;

c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità;

abrogazione dell'ex art. 30. (*Bilancio ed utili*). — Soppressione della disciplina di conferimento dell'incarico di revisione del bilancio;

ex art. 31, rinumerato art. 30. (*Bilancio ed utili*). — Invariato nel testo;

ex art. 32, rinumerato art. 31. (*Bilancio ed utili*). — Invariato nel testo;

ex art. 33, rinumerato art. 32. (*Bilancio ed utili*). — Invariato nel testo;

ex art. 34, rinumerato art. 33. (*Scioglimento*). — Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11700

UNIVERSITÀ «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

DECRETO 31 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n 370, recante «Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 1 che disciplina il funzionamento dei nuclei di valutazione interna degli atenei;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2000 con cui sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, consistenti nell'integrazione dell'art. 11 e nell'aggiunta di un art. 21-*bis* riguardanti l'inserimento tra gli organi dell'Università del nucleo di valutazione di Ateneo ed il funzionamento dello stesso;

Vista la nota prot. DG/rn/09/00 del 20 aprile 2000 con la quale le predette modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono state trasmesse, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Atteso che il predetto Ministero con nota prot. 874 del 30 giugno 2000 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Decreta:

L'art. 11 è modificato come segue:

Sono organi dell'Università:

omissis

h) il nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 21-*bis*. — *Il nucleo di valutazione di Ateneo.* Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. La sua composizione è determinata dal consiglio di amministrazione, che procede anche alla nomina dei componenti. L'Università provvede ai servizi di supporto all'attività del nucleo stesso.

Castellanza, 31 luglio 2000

Il rettore: SILVA

00A11699

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 luglio 2000, n. **137/E.**

Soluzione di quesiti in materia di gestione delle scommesse e di applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici IVA

e, per conoscenza:

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale — Div. ex VIII — Enti pubblici

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Segretariato generale

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

All'UNIRE

Al CONI

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l.

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla Federippodromi

Alla SOGEI S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori

Alla Sisal S.p.a.

Alla Lottomatica S.p.a.

1. PREMESSA.

Con le circolari n. 48/E del 15 marzo 2000 e n. 82/E del 27 aprile 2000 sono stati forniti ragguagli in merito ad alcune problematiche sorte in occasione dell'interpretazione e dell'applicazione della normativa concernente le scommesse sulle corse dei cavalli e sugli eventi sportivi e l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Con la presente circolare, proseguendo nell'opera di chiarimento, si forniscono le seguenti precisazioni.

2. LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA.

Come è noto, con circolare n. 236/E del 15 dicembre 1999 sono state impartite le istruzioni relative all'importo e alle modalità di prestazione della garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Con tale circolare è stato stabilito che l'ammontare della predetta garanzia è di cinquanta milioni di lire, ma si è fatto riserva di adeguare il predetto importo, anno per anno, anche in relazione al volume della raccolta delle scommesse e delle vincite liquidate.

La categoria degli allibratori ha eccepito l'onerosità del predetto importo e la sua sproporzione in rapporto sia agli incassi medi degli operatori, sia all'imposta annuale corrispondente, compresa, a detta degli organi di categoria, tra un minimo di L. 2.196.000 ed un massimo di L. 54.900.000.

Ciò posto, si ritiene che, in attesa di un espresso intervento normativo in materia ed in considerazione delle caratteristiche economiche del settore in esame, il medesimo importo possa essere fissato nella misura dell'80 per cento dell'imposta unica versata dai concessionari per l'anno precedente, e per l'intera durata del rapporto. Solo per l'anno di inizio dell'attività, mancando la base di commisurazione, l'importo anzidetto potrà essere calcolato dall'operatore sulla base del minimo annuo garantito in forza della convenzione stipulata con il Ministero della finanze.

Sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alla durata della predetta garanzia prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174.

Al riguardo, si esprime l'avviso che, nel silenzio del legislatore, la garanzia del pagamento dell'imposta unica debba essere prestata per l'intera durata della concessione e per i quindici mesi successivi alla scadenza della stessa, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, in materia di garanzia generale degli adempimenti del concessionario.

Naturalmente, l'orientamento appena esposto vale anche per le scommesse sulle corse dei cavalli, per le quali è prevista la garanzia in discorso.

3. SCOMMESSE IPPICHE. SCOMMESSE SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CONI.

3.1. Sono stati chiesti ragguagli in relazione ai termini e alle modalità del versamento delle quote di prelievo all'UNIRE relative alle scommesse sulle corse dei cavalli previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 1998, nonché in relazione alle modalità delle eventuali compensazioni contabili nei confronti degli assuntori delle medesime scommesse.

Al riguardo, a conferma ed integrazione dell'indirizzo già espresso da questa Amministrazione con le note n. 2000/9044 del 20 gennaio 2000 e n. 46432 del 2 marzo 2000, e in mancanza di specifiche prescrizioni al riguardo, si dispone, in via d'urgenza, e fino a regolamentazione della materia in esame, l'applicazione di quanto già praticato in materia di scommesse sportive. In particolare, gli importi delle scommesse al totalizzatore dedotti l'imposta unica, il corrispettivo del concessionario, le vincite pagate e da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono essere versati dal concessionario entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso. Gli stessi importi devono essere versati entro il giorno 5 del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Le somme predette devono affluire presso un apposito conto corrente bancario intestato alla SOGEI S.p.a. acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice AB101005, CAB 03309, c.c. n. 8718, Agenzia di via C. Nigra, 15 - 00194 Roma.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini, i concessionari verseranno gli importi relativi ai rimborsi non eseguiti e alle vincite non pagate i cui termini utili di richiesta siano scaduti nella quindicina solare considerata.

Le quote di prelievo devono essere trasferite tempestivamente all'UNIRE con valuta dal giorno di versamento al conto intestato SOGEI.

Si precisa altresì che entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della seconda quindicina, rispetto a quella di riferimento, sono accreditate al concessionario, utilizzando il suddetto conto corrente, le somme per le eventuali compensazioni da effettuare in caso di incasso di somme insufficienti a pagare le vincite dovute.

Con le stesse modalità e nei medesimi termini il concessionario deve versare gli importi relativi alle quote di prelievo sulle scommesse diverse da quelle ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e da quelle sportive previste dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, esclusa la scommessa Formula 101 per la quale vige apposita regolamentazione contabile dettata con il decreto dirigenziale di questo Ministero 21 marzo 2000.

3.2. È stato chiesto di conoscere se sia possibile installare distributori automatici di bevande all'interno dei locali in cui si svolge l'attività di accettazione delle scommesse sportive.

Si ritiene a tale proposito che il divieto posto dall'art. 2, comma 1, lettera *h)* del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, secondo il quale l'accettazione delle scommesse avviene in locali in cui non si possono svolgere attività diverse dalla stessa accettazione, concerne lo svolgimento di attività esercitate in via continuativa ed in modo professionale, non l'utilizzo dei distributori in parola diretti a rendere più confortevole la permanenza nei locali adibiti a ricevitoria delle giocate.

Anche per quanto concerne, poi, la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento nei locali delle agenzie autorizzate alla raccolta delle scommesse, si ritiene che la vigente normativa non consenta una soluzione positiva. Oltre alla disposizione di cui al citato art. 2 del decreto ministeriale n. 174 del 1998, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 stabilisce, infatti, che «l'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati ....».

L'art. 1, punti 1.2 e 1.4, della convenzione-tipo per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, dispone testualmente che l'agenzia deve essere destinata esclusivamente ad attività di accettazione di scommesse.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 3, comma 2, lettera *a)* dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999.

Sulle soluzioni fornite ai due quesiti suesposti si è già pronunciato in senso sostanzialmente conforme il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali, con nota n. 559/C. 7582. 12.000.A (1) del 25 maggio 2000.

4. SCOMMESSE DIVERSE DA QUELLE IPPICHE E DA QUELLE SPORTIVE RISERVATE AL CONI.

In occasione dell'avvio della nuova tipologia di scommessa denominata «Formula 101» è stato sollevato il problema se sia legittima la stipula di un patto di esclusiva per l'accettazione della medesima scommessa per conto di un solo concessionario nel caso in cui uno stesso soggetto funga da ricevitore per giochi gestiti da concessionari diversi.

Al riguardo si fa presente che l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, di attuazione del decreto legislativo n. 496 del 1948 sulla disciplina delle attività di gioco, dispone, in via generale, che «i gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496».

Nell'ambito specifico del regolamento istitutivo della scommessa in trattazione, l'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, al fine di evitare situazioni di monopolio e per non turbare l'equilibrio del mercato dei giochi, stabilisce che l'accettazione delle scommesse è affidata sulla base di apposita convenzione ai concessionari gestori di giochi, pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale.

Ne consegue che ogni assuntore di scommessa Formula 101, abilitato dai gestori del gioco può indifferentemente accettare le giocate proposte, indipendentemente da qualsiasi contrario impegno di esclusiva eventualmente assunto, che, per i motivi suesposti, si deve ritenere illegittimo.

È stato, poi, posto il quesito se le somme raccolte per l'effettuazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 concorrono alla determinazione dei movimenti lordi delle agenzie che esercitano nello stesso locale le attività di accettazione di scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998. La questione rileva sia ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'aggio dei concessionari che variano in funzione degli scaglioni del volume delle giocate, sia ai fini della determinazione del cosidetto minimo garantito previsto dall'art. 16 della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 e dall'art. 5 della convenzione concernente l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999.

A tale proposito, in mancanza di un'apposita convenzione che regoli i rapporti con i concessioriari che accettano scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive gestite dal Coni, si ritiene che gli introiti derivanti dalla raccolta di tali scommesse debbano necessariamente essere cumulati, ai fini della determinazione dell'aggio, con quelli derivanti dalle altre tipologie di scommesse, senza peraltro influenzare il computo dell'ammontare del minimo garantito previsto con riferimento alle singole tipologie di scommesse e cioè ippiche e sportive riservate al Coni.

A tale conclusione inducono sia l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che l'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 che assimilano, ai fini dell'autorizzazione alla raccolta del gioco, le scommesse ippiche e quelle sportive gestite dal Coni, alle scommesse di nuova istituzione disciplinate dal citato art. 16. Il secondo comma dell'art. 4 della convenzione tipo per l'affidamento dell'accettazione delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 dispone, inoltre, che qualora il concessionario eserciti anche la raccolta delle scommesse sportive, si tiene conto del volume complessivo delle scommesse raccolte, sia ippiche che sportive, ai fini dell'applicazione delle aliquote del compenso.

5. ULTERIORI QUESTIONI.

Sono state chieste delucidazioni in merito al termine prescrizionale applicabile nel caso di premi pagati con assegni bancari non riscossi dai vincitori. Trattasi di premi relativi a concorsi pronostici (nella fattispecie Superenalotto) per i quali la scheda vincente è inviata dal giocatore per posta nei termini prescritti dal regolamento del concorso, mentre il pagamento dei premi medesimi è effettuato dal concessionario mediante assegni di conto corrente bancario che per vari motivi non sono riscossi dal destinatario.

Si ritiene che il caso prospettato sia inquadrabile non nell'art. 2946 del codice civile che prevede la prescrizione decennale ordinaria, ma nella previsione normativa dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il quale dispone che «i premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni gioco o concorso».

Nel caso in esame, non essendo fissato il termine dal regolamento istitutivo del gioco, è applicabile la disposizione residuale sopra richiamata che prevede la perdita del diritto alla riscossione della vincita per l'inutile decorso di un termine non inferiore a novanta giorni dalla data della pubblicazione dei risultati del concorso nell'apposito bollettino ufficiale. Nel caso di vincita Enalotto, poiché il termine di esercizio del diritto scade decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale, il termine di riscossione deve intendersi come coincidente con il predetto centoventesimo giorno fino a modifica del relativo regolamento, in corso di predisposizione.

L'art. 14 della convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle finanze e la SISAL S.p.a. impone poi al gestore di versare nel bilancio dello Stato, l'importo dei premi per i quali non sia stato possibile per qualsiasi motivo effettuare il pagamento, entro quindici giorni dalla scadenza del fissato termine di decadenza.

La soluzione prospettata vale naturalmente anche per le fattispecie pregresse, per le quali occorre provvedere all'immediato pagamento con le modalità suddette, senza attendere il compimento del termine prescrizionale ordinario.

Sulle problematiche sopra esposte è stato acquisito il concerto del Ministero per le politiche agricole e forestali e sono stati sentiti, per quanto di competenza, l'Unire ed il Coni.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale: ROMANO

00A11645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della «Confraternità di San Giuseppe», in Scala

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2000, viene estinta la confraternità di San Giuseppe, con sede in Scala (Salerno).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Salerno.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, con sede in Amalfi (Salerno).

00A11659

Erezione in ente morale della fondazione «Madonna dello Scoglio», in Placanica

Con decreto ministeriale 27 luglio 2000, la fondazione «Madonna dello Scoglio», con sede in Placanica (Reggio Calabria), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto allegato all'atto pubblico del 20 aprile 2000, numero di repertorio 48048/20390, a rogito della dott.ssa Erminia Labbadia, notaio di Roccella Ionica (Reggio Calabria).

00A11660

Erezione in ente morale dell'«Associazione internazionale missionari della carità politica», in Roma

Con decreto ministeriale 27 luglio 2000, l'«Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica», con sede in Roma, viale delle Milizie, n. 140, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 14 ottobre 1999, numero di repertorio n. 48845/11289, a rogito del dott. Carlo Cavicchioni, notaio in Roma.

00A11661

Erezione in ente morale della «Fondazione Piamarta», in Brescia

Con decreto ministeriale 4 agosto 2000 la «Fondazione Piamarta», con sede in Brescia, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 23 novembre 1999, numero di repertorio 94168/23142, a rogito del dott. Franco Treccani, notaio in Brescia.

00A11705

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Comunità Capolavoro di Carità», in Peveragno

Con decreto ministeriale 4 agosto 2000 l'associazione «Comunità Capolavoro di Carità», è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 16 codice civile, a modificare lo statuto come risulta dall'atto pubblico 1° luglio 2000, numero repertorio 68761/10691, a rogito del dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, e pertanto l'associazione assume la denominazione «Comunità Nostra Signora Capolavoro di Carità» e la sede è trasferita da Peveragno a Boves (Cuneo) - via Funga n. 79.

00A11703

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro», in Bologna

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2000, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro», con sede in Bologna, quali risultano dall'atto pubblico 11 febbraio 2000, numero di repertorio 19281/8405, a rogito del dott. Piero Malaguti, notaio in Bologna.

00A11704

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale vigili del fuoco volontari», in Casale Monferrato

Con decreto ministeriale 4 agosto 2000 sono state approvate, ai sensi dell'articolo 16 codice civile, le modifiche statutarie dell'«Associazione nazionale vigili del fuoco volontari», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), deliberate dall'assemblea dell'8 aprile 2000, quale risulta dal verbale redatto in pari data, numero di repertorio 165900/13252, a rogito del dott. Salvatore D'Avino, notaio in Milano.

00A11707

Erezione in ente morale della «Fondazione Alberto Rangoni ONLUS», in Trento

Con decreto ministeriale 3 agosto 2000 la «Fondazione Alberto Rangoni ONLUS», con sede in Trento, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 14 febbraio 2000, numero di repertorio 80654/955, a rogito del dott. Andrea Cimino, notaio in Trento.

00A11706

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, in Udine

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine, via Manin n. 15, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con delibera presidenziale del 1° agosto 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 1° agosto 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A11658

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della società fiduciaria A.F.I.M. - Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

Sono accettate le dimissioni del dott. Giuseppe Di Lorenzo da componente del comitato di sorveglianza della società A.F.I.M. - Amministrazione fiduciaria immobiliare e mobiliare S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma.

In sua sostituzione è nominato il dott. Carlo Caporossi, nato a Ischia di Castro (Viterbo) il 18 giugno 1935.

00A11708

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto ministeriale del 6 marzo 2000, concernente «Criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 1999-2000».

Al decreto ministeriale del 6 marzo 2000, recante disposizioni in merito ai criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 1999 - 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, alla pagina 21, ai fini di quanto previsto all'art. 1, devono intendersi allegate in calce le seguenti tabelle:

TABELLA 1

Prima fascia:

seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.

Seconda fascia:

seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;,
prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:

alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;,
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.

Quarta fascia:

risaia;
risaia stabile;
orto;,
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;,
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindieto mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.

Quinta fascia:

canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommacheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo;

Sesta fascia:

vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.

TABELLA 2

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75
Lumache consumo q li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75
Struzzi da riprodurre		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

00A11702

TABELLA 3

(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	61,92	191,25
123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
7,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651199/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.